

Impugnazioni civili - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22256 del 25/09/2017

Giudice di pace - Sentenza pronunciata secondo equità - Ammissibilità dell'appello - Esclusione - Rilievo d'ufficio - Configurabilità.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22256 del 25/09/2017